



SARA

casamia

**ASSICURAZIONE
DELL'ABITAZIONE
E DEL PATRIMONIO**

(Edizione 3/96)

P R E S E N T A Z I O N E

Casamia è una polizza di assicurazione che garantisce la tutela "su misura" della propria Abitazione e del Patrimonio contro i rischi Furto, Incendio, Rottura di Cristalli e Responsabilità Civile; prevede altresì l'Assistenza legale.

La documentazione di polizza è costituita da:

- il presente fascicolo (mod. 33 CM), nel quale sono raccolte le norme che regolano il contratto in generale e le singole garanzie.
Le definizioni che precedono le anzidette norme chiariscono in modo convenzionale il significato di alcuni termini tecnici utilizzati nel testo;
- la scheda di polizza (mod. 32 CM), nella quale sono riportati gli elementi essenziali del contratto.

Si suggerisce quindi di verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, le garanzie prescelte con le relative voci e somme assicurate, l'ubicazione dell'abitazione e le dichiarazioni poste sul retro della scheda.

Si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti delle singole coperture:

FURTO: è valida soltanto per l'abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) ed è prestata a "Primo Rischio Assoluto" forma che non obbliga ad assicurare l'intero valore del contenuto di casa e quindi consente all'Assicurato non solo di evitare le conseguenze di una inesatta valutazione del medesimo, ma anche di graduare l'entità del premio.

È possibile estendere la copertura anche alla rapina ed allo scippo verificatisi fuori dell'abitazione, alle pellicce e capi di vestiario in pelle dati in custodia, al furto dei valori custoditi in cassette di sicurezza in banca ed al furto commesso da collaboratori domestici.

INCENDIO: Può riguardare sia l'abitazione principale che la seconda casa.

Sono previste tre combinazioni di garanzie (da copertura di base a copertura completa) e l'Assicurato può scegliere quella che soddisfa maggiormente le proprie esigenze.

La copertura è prestata per il Fabbricato (di proprietà o in affitto) a "Valore a Nuovo" (la somma assicurata deve corrispondere al costo per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area) e per il Contenuto a "Primo Rischio Assoluto".

CRISTALLI: è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e comprende anche le rotture causate con colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari.

RESPONSABILITÀ CIVILE: garantisce l'Assicurato per quanto può essere tenuto a versare per danni involontari cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della vita privata.

È prevista la possibilità di scegliere la copertura relativa ai rischi della "Vita familiare" e/o della "Proprietà del fabbricato".

ASSISTENZA LEGALE: solleva l'Assicurato da ogni onere relativo alle spese giudiziali, stragiudiziali e peritali che si rendano necessarie per la tutela dei suoi interessi e di quelli dei suoi familiari conviventi nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

Nella garanzia sono altresì comprese le spese di difesa penale, quelle liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, nonché quelle di giustizia in caso di soccombenza penale.

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Art. 123 Decreto Legislativo 175/95

SARA assicurazioni spa, sede legale in via Po n. 20, Roma - Italia, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31/8/1925.

L'Impresa propone di applicare al contratto la legge italiana, salvo diversa pattuizione che non potrà comunque riguardare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, per la quale deve essere applicata esclusivamente la legge italiana.

Eventuali reclami in merito al contratto potranno essere indirizzati alla Sezione Reclami dell'ISVAP, Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma.



SARA

SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 91.125.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Definizioni	pag. 9
Norme di carattere generale	pag. 11
Norme	
per furto	pag. 13
per incendio	pag. 16
per cristalli	pag. 20
comuni per furto-incendio-cristalli	pag. 21
per responsabilità civile	pag. 24
per assistenza legale famiglia	pag. 27
La gestione del contratto	pag. 30
Come comportarsi in caso di sinistro	pag. 31

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione.
- **Scheda di polizza:** lo stampato modello 32/CM.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Società:** SARA assicurazioni spa.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Franchigia:** l'importo in cifra fissa che viene detratto dall'indennizzo.
- **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere.
- **Dimora abituale:** l'abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato nella quale il medesimo ed i suoi familiari abitano stabilmente durante l'anno.
- **Abitazione non isolata-Appartamento:** abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio.
- **Abitazione isolata-Villino:** abitazione con proprio accesso dall'esterno posta in un edificio occupato da più famiglie oppure in un fabbricato occupato esclusivamente dalla famiglia dell'Assicurato.
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile, occupata dall'abitazione assicurata, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione, comprese le relative pertinenze (centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni e simili) purché realizzate nell'edificio o negli spazi ad esso adiacenti; gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, apparecchi misuratori di consumo, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le antenne centralizzate radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie e rivestimenti nonché le eventuali quote delle parti dell'edificio costituenti proprietà comune.
Sono esclusi: l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature e gli impianti sportivi e per giochi, le strade private, le tubazioni interrato e quanto indicato alla voce "Contenuto".
- **Contenuto:** mobilio, anche d'antiquariato, e arredamento in genere, impianti d'allarme e quanto altro serve per uso domestico e personale, compresi apparecchi telefonici e fax, propri e di terzi, il tutto custodito nei locali dell'abitazione e del proprio ufficio privato e/o studio professionale purché comunicante con l'abitazione.
Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti in genere e serramenti aggiunti dall'Assicurato.
Sono esclusi: i veicoli di cilindrata superiore a 50 cc; i natanti; eventuali beni oggetto di "contratto di leasing" qualora siano garantiti con apposita assicurazione.
- **Preziosi:** oggetti d'oro o di platino o altri oggetti montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
- **Valori:** carte valori, titoli di credito in genere.

- **Cristalli:** lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione.
- **Valore a nuovo:** forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive e pertanto soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (art. 5.7 Condizioni Generali di Assicurazione).
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del valore complessivo delle cose esistenti nell'abitazione e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene.
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui con violenza o minaccia alla persona che le detiene.
- **Scippo:** il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
- **Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'abitazione assicurata tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile.
- **Cassaforte:** il contenitore realizzato appositamente per la custodia di valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione e scasso e più precisamente:
 - pareti in acciaio di spessore non inferiore a mm. 3;
 - battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a mm. 10;
 - movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
 - peso non inferiore a Kg. 200.

La cassaforte a muro, fermo quanto previsto per battente e movimento di chiusura, deve essere dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo di mm. 2 provvisto di dispositivo di ancoraggio tale che una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata senza la demolizione del muro stesso.
- **Vetri antisfondamento:** superfici costituite da una o più lastre con interposti ed incollati tra loro (e per tutta la superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6, oppure costituite da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
- **Incendio:** combustione con fiamma di cose materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
- **Familiari dell'Assicurato:** il coniuge, i parenti e gli affini conviventi con l'Assicurato, come risultano all'Anagrafe.
- **Domestici:** le persone, dipendenti e non dell'Assicurato, che a qualsiasi titolo prestino la loro opera in qualità di collaboratori familiari dell'Assicurato medesimo.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni (vedi anche art. 5.8)

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno (salvo i casi di durata inferiore) ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto.

In caso di recesso dal contratto a seguito di sinistro è facoltà della Società richiedere il pagamento, anche prima della scadenza, delle rate non ancora corrisposte.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 Gli Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

2 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE FURTO (Valide solo per la dimora abituale)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da:

- .1 **furto** del contenuto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione:
 - a) con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
 - b) con scalata ovvero per via diversa da quella ordinaria con impiego di mezzi artificiali, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
 - c) con uso di chiavi false;
 - d) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del secondo giorno successivo;
 - e) attraverso finestre aperte, eludendo la sorveglianza dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o domestici presenti in altri locali intercomunicanti dell'abitazione;
- .2 **rapina** del contenuto avvenuta nei locali dell'abitazione quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- .3 **furto o rapina** del contenuto, commesse con le modalità previste ai precedenti punti .1 e .2, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- .4 **furto o rapina** commessi con le modalità previste ai precedenti punti .1 e .2, dei capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, valori e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi portati in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i limiti di indennizzo precisati all'art. 2.2;
- .5 **danneggiamenti e atti vandalici** causati al contenuto dai ladri in occasione del reato (furto o rapina), consumato o tentato.
La garanzia si estende, sino al 20% della somma assicurata con il massimo di L. 2.000.000 per sinistro, ai locali dell'abitazione e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura.
Sono esclusi da questa garanzia i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato o del tentativo di commettere il reato.

ESTENSIONE DI GARANZIA (Operante solo se è assicurato il contenuto)

- .6 **rapina o scippo fuori dell'abitazione** di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro commessi in Italia sull'Assicurato o sui suoi familiari conviventi.

La Società rimborsa anche le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione assicurata, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

La garanzia non vale:

- per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne;
- per preziosi, denaro e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri;
- per motoveicoli, cicli e ciclomotori.

La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato e i suoi familiari, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tener conto dei limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.2 ma con il massimo di L. 1.000.000 per denaro.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%.

2.2 Limiti di indennizzo

La Società, per i danni al contenuto, pagherà non più:

- a) del 40% della somma assicurata per preziosi, raccolte, collezioni e valori, con il massimo di:
 - L. 10.000.000 se comunque custoditi,
 - L. 30.000.000 se custoditi in cassaforte e se la medesima è stata violata con scasso;
- b) del 10% della somma assicurata, con il massimo di L. 1.000.000 per denaro;
- c) di L. 20.000.000 per singolo quadro, tappeto, pelliccia, oggetto e/o servizio di argenteria;
- d) del 10% della somma assicurata con il massimo di L. 1.000.000 per singolo ciclo e ciclomotore fino a 50 cc;
- e) del 10% della somma assicurata, con il massimo di L. 1.000.000 per singolo oggetto per: mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi sportivi, provviste e dotazioni comuni, il tutto custodito in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali dell'abitazione.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od oc-

- cupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o dai domestici;
- b) verificatisi in occasione di incendio, esplosione e scoppio, contaminazione radioattiva, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità.
- c) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
Relativamente a preziosi, denaro, valori e collezioni l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
- d) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso e altri eventuali pregiudizi.

2.4 Trasloco delle cose assicurate

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata sulla scheda di polizza. Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione — fermo il disposto dell'art. 1898 C.C. in caso di aggravamento di rischio — fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.

2.5 Mezzi di protezione e di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie furto, ad eccezione della rapina, è che i locali dell'abitazione siano costruiti in muratura ed ogni apertura verso l'esterno (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) — situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi — sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- a) robusti serramenti (porte, persiane, scuri, avvolgibili, saracinesche, ecc.) di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste sbarre di metallo o in lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nei serramenti.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci:

- **se rettangolari**, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm;
- **se non rettangolari**, di forma inscritta nei predetti rettangoli oppure di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

2.6 Indennizzo in casi particolari

In caso di sinistro, a parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 2.5, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura:

- a) dell'80% se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura oppure attraverso finestre lasciate aperte dall'Assicurato o dai suoi familiari, presenti all'interno dei locali dell'abitazione;
- b) dell'80% se il furto è commesso con scasso di mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto descritto all'art. 2.5 ma venga accertato che altri mezzi non erano conformi;
- c) del 60% se il furto è commesso con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto all'art. 2.5 purché operanti.

Qualora i mezzi di protezione e di chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti al precedente punto a), in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2.7 Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero viene ripartito tra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Per le cose recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle medesime in conseguenza del sinistro.

2.8 Garanzie opzionali

(operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza con la lettera che le contraddistingue)

A - Furto e rapina di pellicce e capi in pelle dati in custodia

La garanzia è prestata contro il furto e la rapina di pellicce e capi di vestiario in pelle, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, verificatisi nei locali dell'Impresa autorizzata ad esercitare l'attività di custodia, alla quale sono stati consegnati con regolare contratto.

Condizione necessaria per l'operatività della garanzia furto è che il medesimo sia stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali nei quali sono custoditi detti capi.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di L. 7.000.000 per singola pelliccia o capo in pelle.

B - Cassette di sicurezza in banca

La garanzia è prestata, sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto, contro il furto di oggetti personali, preziosi e valori (escluso denaro) contenuti nella cassetta di sicurezza intestata all'Assicurato e/o al coniuge convivente, all'interno della camera corazzata o di sicurezza (caveau) di una Banca.

C - Furto commesso da domestici conviventi

La garanzia è prestata, in deroga a quanto previsto all'art. 2.3 lettera a) e sino alla concorrenza del

15% della somma assicurata per il contenuto, contro il furto di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori (escluso denaro) commesso da domestici conviventi nell'abitazione assicurata.

Condizione necessaria per l'operatività della garanzia è che l'Assicurato denunci all'Autorità Giudiziarla l'autore del furto.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%.

3 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO

3.1 Oggetto dell'assicurazione — Combinazioni di garanzie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi previsti dalla combinazione di garanzie prescelta e indicata sulla scheda di polizza con la lettera che la contraddistingue:

COMBINAZIONE A

- 1) **incendio**;
- 2) **esplosione e/o scoppio**, anche se verificatisi all'esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali detti eventi si siano verificati per usura o difetto di materiale;
- 3) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano nel successivo punto 11;
- 4) **caduta di meteoriti, di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate;
- 5) **fumi, gas e vapori** fuoriusciti per guasto improvviso ed accidentale dagli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini oppure sviluppatisi da incendio (o esplosione o scoppio) che abbia colpito le cose assicurate o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- 6) **bang sonico** causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
- 7) **urto veicoli stradali** non appartenenti né in uso all'Assicurato od ai familiari.
La Società, in aumento all'indennizzo dovuto per le garanzie che procedono e fermo il limite di cui all'art. 5.9, rimborsa le spese necessarie per:
- 8) **la riparazione dei guasti** arrecati alle cose assicurate:
 - per ordine dell'Autorità,
 - dall'Assicurato direttamente o da altri per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'incendio;
- 9) **la demolizione, lo sgombero ed il trasporto** alla più vicina discarica dei residui del sinistro, fino al 10% dell'ammontare dell'indennizzo.

COMBINAZIONE B

In aggiunta a quanto previsto dalla Combinazione A:

10) eventi speciali:

- a) **atmosferici** cioè uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non).
I danni di bagnatura che si verificassero all'interno del fabbricato sono compresi solo se causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.

Sono esclusi i danni:

- subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere, tende, verande, recinti, cancelli, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, baracche in legno o plastica, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, nonché cose poste sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da gelo, carico di neve, valanghe, cedimento e franamenti del terreno, mareggiate, allagamenti, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno o insufficiente deflusso dell'acqua piovana anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 300.000;

- b) **socio-politici** cioè commessi da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi anche con impiego di ordigni esplosivi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, nonché i vandalismi subiti dal fabbricato assicurato in occasione di furto o rapina.

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi;
- verificatisi in corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto;
- imputabili a saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 300.000;

- 11) fenomeni elettrici**, quali correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica):
- agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;
 - agli apparecchi elettrodomestici, audiovisivi ed elettrici in genere, ai personal computer e agli impianti di allarme esistenti nell'abitazione e/o nell'ufficio privato con essa comunicante.
- Sono esclusi i danni:
- a lampade elettriche in genere, valvole termoioniche, tubi elettronici, fusibili, trasformatori elettrici, generatori di corrente;
 - dovuti ad inadeguata manutenzione, usura o manomissione.
- Questa garanzia viene prestata:
- per il fabbricato, fino alla concorrenza del 3% della somma per esso assicurata;
 - per il contenuto, fino alla concorrenza del 10% della somma per esso assicurata;
- fino ad un massimo di L. 7.000.000 complessivamente per periodo di assicurazione.
- In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 150.000;
- 12) spargimento di acqua** a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento o condizionamento installati nel fabbricato o nell'edificio di cui fosse eventualmente porzione.
- Sono esclusi i danni:
- da umidità e stitilicidio;
 - da gelo, infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, traboccamenti e rigurgiti di fogna;
 - derivati da rottura di tubazioni e condutture interrate.
- Sono inoltre escluse le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
- In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 100.000.
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 5% della somma assicurata per fabbricato e contenuto.
- La Società in aumento all'indennizzo dovuto per le garanzie che precedono (escluso "spargimento di acqua") e fermo il limite di cui all'art. 5.9, rimborsa le spese per:
- 13) la rimozione, il deposito e il ricollocamento** del contenuto a condizione che tali operazioni si rendano indispensabili per il ripristino dei locali dell'abitazione.
- La garanzia è prestata sino a concorrenza di L. 5.000.000 e solo se è assicurato il contenuto;
- 14) inabitabilità** dei locali dell'abitazione, per il tempo necessario al ripristino dei medesimi. Tale rimborso prevede le spese effettivamente sostenute con il massimo di L. 100.000 giornaliero e di L. 10.000.000 per periodo di assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali dan-

neggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

- 15) la sostituzione di fissi ed infissi** del fabbricato rubati dai ladri, sino alla concorrenza di L. 500.000;
- 16) onorari di Periti** che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. 5.4 nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
- La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di L. 2.000.000.

COMBINAZIONE C

In aggiunta a quanto previsto dalla Combinazione B

- 17) gelo.** La Società, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "spargimento di acqua", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche quando la rottura di condutture e tubazioni installate nel fabbricato è stata causata da gelo.
- Sono esclusi i danni:
- da spargimento d'acqua proveniente da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
 - in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
- In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 300.000.
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 5% della somma assicurata per fabbricato e contenuto;
- 18) spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni** (operante se è assicurato il fabbricato). La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "spargimento di acqua" e in caso di sinistro indennizzabile a termini della medesima o della garanzia gelo, rimborsa le spese di demolizione e ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
- In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 100.000.
- In nessun caso la Società pagherà, per periodo di assicurazione, importo superiore al 3/100 (promille) della somma assicurata per il fabbricato (o del relativo valore di costruzione a nuovo se inferiore); se la somma assicurata è inferiore a L. 500.000.000 tale importo è fissato in L. 1.500.000;
- 19) grandine** (operante se è assicurato il fabbricato). La Società, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "eventi atmosferici", indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate, lastre di cemento-amianto e lucernari in genere.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 300.000.

In nessun caso la Società pagherà, per periodo di assicurazione, importo superiore al 5% della somma assicurata per il fabbricato;

- 20) sovraccarico di neve.** La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "eventi atmosferici" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuto a seguito del crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve.

Sono esclusi i danni:

- da valanghe o slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai lucernari, alle vetrate ed ai serramenti, alle antenne, ai pannelli solari nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che siano causati da crollo del tetto per sovraccarico di neve.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 300.000.

In nessun caso la Società pagherà, per periodo di assicurazione, importo superiore al 35% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.

3.2 Cosa portate in villeggiatura

Le garanzie della combinazione prescelta (escluso "spargimento d'acqua") sono valide anche per i capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, valori e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati nei locali di villeggiatura (esclusi alberghi e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi. Questa estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e fermi i limiti di indennizzo precisati all'art. 3.4.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 100.000.

3.3 Colpa grave

In deroga all'art. 1900 C.C., la Società risponde dei danni causati dagli eventi garantiti anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato.

3.4 Limiti di indennizzo

La Società per i danni al contenuto, pagherà non più:

- a) del 25% della somma assicurata con il massimo di L. 15.000.000 per preziosi, raccolte e collezioni;
- b) di L. 1.000.000 per denaro e/o valori;
- c) di L. 20.000.000 per singolo quadro, tappeto, pelliccia, oggetto e/o servizio di argenteria;
- d) di L. 5.000.000 per documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici qualora l'abitazione sia coesistente con lo studio privato;
- e) del 10% della somma assicurata con il massimo di L. 1.000.000 per: singolo ciclo e ciclomotore fino a 50 cc;
- f) del 10% della somma assicurata per: mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi sportivi, provviste e dotazioni comuni, il tutto custodito in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali dell'abitazione.

3.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, insurrezione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali sono prestate le garanzie;
- e) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi garantiti in polizza;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto ai punti 13) e 14) dell'art. 3.1.

3.6 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'edificio del quale fanno parte i locali dell'abitazione assicurata deve:

- essere adibito ad abitazioni e/o uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
- avere almeno strutture portanti verticali pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili.

3.7 Anticipo indennizzi

In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere, in base alle risultanze acquisite, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che si presume dovrà essere liquidato in base alle condizioni di assicurazioni tutte.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo trenta giorni dalla richiesta d'anticipo a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno L. 50.000.000;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

GARANZIE OPZIONALI

3.8 Ricorso Terzi

(Operante solo se sono assicurati fabbricato e/o contenuto).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese — quale civilmente responsabile ai sensi di legge — per danni materiali e diretti alle cose di terzi (compresi i locatari), cagionati da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

La copertura, entro il massimale suddetto e fino alla concorrenza del 10% del medesimo, è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

- causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione (e al relativo contenuto), presa in locazione per villeggiatura dall'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assu-

mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

3.9 Rischio locativo

(Operante se contrassegnato con "X" sulla scheda di polizza).

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti al fabbricato tenuto in locazione, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (art. 5.7 delle Condizioni generali di Assicurazione).

CONDIZIONE SPECIALE

3.10 Dimora non abituale

Qualora il fabbricato indicato nella scheda di polizza risulti essere dimora non abituale dell'Assicurato le garanzie Incendio della combinazione prescelta sono ugualmente operanti ma, ferme le franchigie, i limiti di indennizzo previsti dall'art. 3.1 ai punti 11), 12) e 18) si intendono così modificati:

A) fenomeni elettrici:

la garanzia viene prestata:

- per il fabbricato, fino alla concorrenza del 3% della somma per esso assicurata;
- per il contenuto, fino alla concorrenza del 10% della somma per esso assicurata; fino ad un massimo di L. 1.500.000 complessivamente per periodo di assicurazione;

B) spargimento di acqua:

in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro importo superiore al 5% della somma assicurata per fabbricato e contenuto fino ad un massimo di L. 5.000.000 per periodo di assicurazione;

C) spese di ricerca e riparazione della rottura:

in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 3./.. (pro-mille) della somma assicurata per fabbricato e contenuto fino ad un massimo di L. 1.000.000 per periodo di assicurazione.

Si intendono inoltre ridotti al 50% i limiti massimi di indennizzo previsti dall'art. 3.4.

4 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CRISTALLI

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli facenti parte del fabbricato e del contenuto relativi all'abitazione assicurata.

La garanzia è operante anche per la rottura:

- causata con colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge;
- verificatasi in occasione di dimostrazioni di forza, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- conseguente a trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine;

e comprende le relative spese di posa in opera. La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata con il massimo di L. 500.000 per singolo cristallo ed in caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% col minimo di L. 50.000.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di:

- atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque autorità ordinati;
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo;
- b) derivanti da:
- crollo di fabbricato o distacco di parti di esso;
 - restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
 - lavori su cristalli o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
 - operazioni di trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- d) alle cornici, intelaiature nonché ai cristalli aventi particolare valore artistico;
- e) di rigature, screpolature e scheggiature.

4.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia — salvo in caso di dolo — al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall'art. 1916 C.C.

5 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE FURTO-INCENDIO-CRISTALLI (La liquidazione dei sinistri)

5.1 Cose non appartenenti all'Assicurato o in proprietà

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro, peraltro, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

5.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, nonché conservare e custodire le cose rimaste, anche se danneggiate;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
- c) se si tratta di reato, farne denuncia, entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; negli altri casi fare denuncia alla sola Società entro tre giorni;
- d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia anche ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) ed e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

5.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso
- perde il diritto all'indennizzo.

5.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata,
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.2;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti in polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 5.4 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

Fabbricato: si stima il costo necessario per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell'art. 1907 C.C.;

Contenuto: si stima il valore allo stato d'uso che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

Inoltre la Società indennizzerà:

- per le raccolte e le collezioni: solo il valore dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- per i documenti, i registri, le schede, i dischi ed i nastri per elaboratori elettronici: solo le spese di rifacimento;

— per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Cristalli: si stima il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, comprese le spese di trasporto e di posa in opera e deducendo da tale costo il valore dei recuperi.

5.7 Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di costruzione a nuovo del fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il detto valore di costruzione a nuovo (art. 1907 C.C.).

5.8 Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 1.2, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi — escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti da artt. 2.3 lettera a), 3.5 lettera c) e 4.2 lettera c).

5.11 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata per la garanzia Furto e Cristalli si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a

quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni tutte di polizza.

Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, il rateo di premio da rimborsare ai sensi dell'art. 1.7 sarà determinato tenendo conto delle sole somme assicurate rimaste in essere.

6 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

6.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, fino alla concorrenza dei massimali patuiti, risponde delle somme che l'Assicurato o i familiari con lui conviventi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.

L'assicurazione, come sopra indicata, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ed ai familiari conviventi da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere.

In funzione della scelta effettuata sulla scheda di polizza si intendono operanti le garanzie "Vita familiare" e/o "Proprietà del fabbricato" di seguito previste.

.1 Vita familiare

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi in relazione ai rischi attinenti la vita privata e di relazione.

In particolare sono compresi i danni derivanti da:

- a) conduzione dei locali adibiti a dimora abituale o ad abitazione per villeggiatura;
- b) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali della dimora abituale e/o dell'abitazione per villeggiatura;
- c) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di mancata chiusura dei rubinetti o guasti;
- d) caduta di antenne non centralizzate riceventi e/o trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
- e) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, sempreché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti;
- f) proprietà ed uso di tende, roulotte, campers, autocaravan e relative attrezzature compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio purché i danni avvengano all'interno di aree private;
- g) proprietà ed uso di barche a remi ed a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli a motore comunque azionati;

- h) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
- i) proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa;
- l) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti, purché svolte a livello dilettantistico;
- m) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo purché dette attività non abbiano carattere professionale od organizzativo;
- n) da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato per la responsabilità civile a lui derivante:

- o) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C., per i danni arrecati a terzi dai figli minori od incapaci per legge, a seguito della messa in circolazione — ad insaputa dei genitori — di veicoli a motore o natanti.
Limitatamente ai veicoli e natanti di proprietà dell'Assicurato la presente garanzia opera unicamente in quanto detti mezzi risultino regolarmente assicurati per i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli;
- p) per i danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, con esclusione dei danni a detti veicoli;
- q) per i danni subiti da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C.P., comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL ed ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 per rivalsa dell'INPS.

.2 Proprietà del fabbricato

La garanzia è prestata in relazione al rischio della proprietà del fabbricato indicato nella scheda di polizza e comprende in particolare i danni derivanti da:

- a) spargimento di acqua in conseguenza di:
 - rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;

- traboccamenti e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici;
- b) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
- c) proprietà di antenne radiotelevisive centralizzate, di strade private ed aree scoperte in genere, adiacenti e pertinenti al fabbricato, anche se tenute a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale di alberi, di attrezzature per giochi e sportive escluse le piscine;
- d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato;
- e) interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste dalla presente polizza.

6.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine con loro convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 6.1.1 lettera q).

6.3 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 6.1.2;
- b) dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque connesse con affari, locazioni o noleggi;
- c) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli e natanti a motore ed aeromobili in genere salvo quanto espressamente previsto dall'art. 6.1.1 lettera o);
- d) a cose e ad animali in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) da furto e quelli a cose altrui a seguito di incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 6.1.1 lettera f);

- f) a persone o a cose da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- g) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- h) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e di esplosivi;
- i) da inadempimenti di natura contrattuale;
- l) dall'esercizio dell'attività venatoria.

6.4 Valore del fabbricato — Assicurazione parziale

Il valore del fabbricato indicato sulla scheda di polizza deve corrispondere al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato medesimo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma eccede il valore dichiarato sulla scheda di polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

6.5 Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

6.6 Franchigie e limiti di indennizzo

La garanzia viene prestata:

- per i danni cagionati da animali o da spargimento d'acqua, con la franchigia di L. 150.000 per sinistro;
- per i danni da incendio, esplosione e scoppio di cui all'art. 6.1.1 lettera f), con il limite di L. 50.000.000 per periodo di assicurazione;
- per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, con una franchigia di L. 2.000.000 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di L. 20.000.000 per periodo di assicurazione.

6.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

6.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha

avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

6.9 Gestione della vertenza del danno — Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del mas-

simale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in ragione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

7 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA LEGALE FAMIGLIA

7.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un fatto involontario di natura extra contrattuale verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di carattere professionale, e precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni e pretese per danni causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti involontari;
- c) la difesa penale per reati colposi commessi dall'Assicurato;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali — o conseguenti all'uso di imbarcazioni — nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone o trasportato, ovvero sia rimasto coinvolto in qualità di conducente di veicoli per i quali non sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche.

L'assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, risultante dallo stato di famiglia, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano in regola ai fini degli obblighi assistenziali e previdenziali previsti dalla legge.

7.2 Estensione di garanzia

La garanzia assicurativa è altresì operante:

- a) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti dal contratto di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione "dimora abituale" dell'Assicurato indicata in polizza;
- b) per l'esercizio di diritti che l'Assicurato ed i familiari conviventi intendano far valere nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi;
- c) per resistere ad azioni o pretese derivanti da rapporto di lavoro avanzate da collaboratori domestici dell'Assicurato, a condizione che questi ultimi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;
- d) per controversie di valore in contestazione, non inferiore a L. 300.000 e non superiore a L. 20.000.000, derivanti dalla mancata o difettosa esecuzione di contratti — regolarmente do-

cumentati a spese dell'Assicurato — stipulati dall'Assicurato stesso e dai suoi familiari conviventi nel periodo di validità della garanzia, per l'acquisto di beni mobili per la casa e per uso personale dei componenti il nucleo familiare. Sono escluse le controversie che hanno per oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, automotoveicoli, nonché valuta, titoli di credito, operazioni finanziarie, assicurative ed immobiliari di qualunque tipo, nonché quelle originate da titolo diverso dal contratto di acquisto, quali riparazioni, manutenzioni, restauri, depositi e simili.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie previste nel presente articolo e nel precedente art. 7.1 vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

7.3 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie e procedimenti derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, ovvero per fatti commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici od uso di allucinogeni, psico-farmaci o stupefacenti;
- d) le spese per controversie e rapporti di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese per procedimenti derivanti da violazioni civili e penali a seguito di atti di vandalismo o risse da chiunque provocati, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni.

La garanzia non è altresì operante per le controversie relative a:

- f) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 7.1 lettera d);
- g) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- h) rapporti inerenti a Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- i) danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che siano determinati da fatto accidentale;
- l) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 7.2.

Le suddette esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e dei domestici dell'Assicurato. Restano comunque sempre escluse le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

7.4 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per le controversie che sorgono e che, in caso di giudizio devono essere trattate nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Limitatamente alle controversie relative al risarcimento di danni extracontrattuali nonché per la difesa in sede penale, l'assicurazione vale anche per gli Stati dell'Unione Europea, Austria e Svizzera.

7.5 Coesistenza con l'assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia di tutela giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza. Se l'assicurazione di R.C. non opera per causa imputabile al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

7.6 Carenza

Le garanzie previste negli artt. 7.1 e 7.2 diventano operative a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, e a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

7.7 Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli atti e i documenti necessari quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, fatture, certificazioni mediche, richieste di risarcimento della controparte, atti giudiziari penali e civili, contratti relativi all'acquisto di beni mobili e comunque ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

7.8 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società assume la gestione dello stesso, svolgendo anzitutto ogni attività idonea a realizzare una buona definizione della vertenza. In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi con la Società, l'Assicurato potrà, per la ulteriore tutela dei suoi interessi, e sempreché la controversia presenti possibilità di successo, indicare alla Società un legale tra quelli fiduciari della Società stessa, ovvero altro di sua libera scelta, purché residente nel luogo ove ha se-

de l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati.

Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventiva autorizzazione della società, pena la inoperatività della garanzia e conseguentemente il rimborso delle spese sostenute dalla Società.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro, tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.

7.9 Divergenze di valutazioni sul sinistro — Arbitrato

In caso di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi giurisdizionali, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso, dandone comunicazione motivata all'Assicurato.

Quest'ultimo, ove permanga il suo dissenso, ha facoltà di ricorrere, in alternativa, ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella da lui prescelta:

- a) Promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro di comune gradimento. In caso di disaccordo sulla persona dell'arbitro, questo viene designato dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 1.10 delle Condizioni Generali di assicurazione, su istanza della parte più diligente.

Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale.

- b) Intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese, ma la Società è tenuta al rimborso delle stesse qualora l'esito della procedura medesima risultasse più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società.

In entrambi i casi a) e b) l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedure.

UN SERVIZIO IN PIÙ



Il servizio, accessibile agli Assicurati con la garanzia Tutela Giudiziaria famiglia, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie ed informazioni telefoniche a carattere orientativo su argomenti di natura giuridica riguardanti la garanzia prestata.

Per usufruire del servizio, chiamare il numero verde **1678/61112**, in funzione nei giorni feriali — escluso il sabato — dalle ore 8,30 alle ore 19,30, comunicando il proprio nome e cognome, nonché il numero di polizza e la relativa decorrenza.

Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione della Società.

8 - GESTIONE DEL CONTRATTO

8.1 Difesa dall'inflazione — Adeguamento automatico

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. A parziale deroga degli altri artt. 5.7 e 6.4 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trovi applicazione qualora il valore a nuovo del "fabbricato" non superi — al momento del sinistro — di oltre il 15% la correlativa somma assicurata. Se detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% ovvero dopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno tre mesi pri-

ma della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti d'indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento mentre riprenderanno pieno vigore gli artt. 5.7 e 6.4.

8.2 Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società eventualmente indicate in apposita appendice. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per tramite della SARA assicurazioni, all'uopo designata quale Coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze, eventualmente mancanti, delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

Nel caso Lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fine di agevolare e rendere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:

- avvisare entro tre giorni l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o, se il danno è grave, direttamente la Sede della nostra Società (fax 06-8475400) come da lettera riprodotta nella successiva pagina 32;
- tenere a disposizione del perito designato dalla Società le tracce ed i residui del danno;
- predisporre un elenco dei beni danneggiati indicandone il valore approssimativo.

Qualora si tratti di un sinistro furto o rapina, in aggiunta a quanto precede, dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità di polizia e fornire copia della medesima alla Società o al perito designato.

LETTERA TIPO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Spettabile Società

SARA assicurazioni spa

Agenzia di

Via n.

C.A.P. Città

..... li

Oggetto: denuncia di sinistro su polizza Casamia n.

Vi informo che il (data del fatto) in (luogo: comune, provincia, località)
è accaduto (descrivere in modo particolareggiato il fatto e la circostanza in cui si è verificato)

implicando i seguenti danni:

(descrivere il o i danni subiti; nel caso venga denunciato un sinistro di Responsabilità Civile indicare anche il cognome, il nome, l'indirizzo e, possibilmente, il numero telefonico della persona danneggiata)

Per ogni altra informazione utile alla definizione della pratica vogliate indirizzare la corrispondenza, o telefonare, presso:

Indirizzo e numero telefonico

Con i migliori saluti

Mittente:

(Cognome e nome)

Via n.

C.A.P. Città

In fede
(firma)

.....

